

Da: luca.simonetti <luca.simonetti@alumbria.it>

A: protocollo <protocollo@alumbria.it>

Cc:

Data: 21/01/2026 15:45

Oggetto: Emendamenti Atto 287

In allegato emendamenti atto 287

Saluti,
Luca Simonetti

Allegati (2)

Emendamento_Simonetti_cimiteri_Aatto 287_signed_signed_signed_signed_signed.pdf (295.58 kb)

Osservatorio_Emendamento Atto 287_def_signed_signed_signed_signed_signed.pdf (311.12 kb)

Ai Presidenti della II e III Commissione consiliare

Oggetto: Proposte di emendamenti all'atto n. 287 – disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”.

- Dopo l'articolo 30 dell'atto n. 287 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 30 bis

(Integrazioni all'articolo 184-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 184-bis della l.r. 11/2015 il segno di punteggiatura “.” è sostituito dal seguente: “;”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 184-bis della l.r. 11/2015 è aggiunta la seguente:
“c bis) l'individuazione delle aree e degli spazi pubblici di cui al comma 3.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 184-bis della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Secondo quanto previsto dall'articolo 100 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i sindaci concedono aree adeguate nei cimiteri comunali per la sepoltura di persone appartenenti alle comunità straniere che ne facciano richiesta. Nei cimiteri sono altresì previsti spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri, anche per culti diversi da quello cattolico, nel rispetto della volontà del defunto e degli aventi titolo di cui al comma 4, nonché aree speciali e separate per la sepoltura di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. I comuni provvedono ad informare adeguatamente i cittadini sui servizi funerari e cimiteriali forniti, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici.”.

Art. 30 ter

(Integrazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Dopo l'articolo 184-bis della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:

Art. 184-bis 1

(Poteri sostitutivi)

1. *In caso di accertata e persistente inattività da parte dei Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dal presente Capo, la Regione esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto all'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – innovazione e semplificazione).*

2. *Le spese relative all'attività del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 2 della l.r. 23/2007 sono poste a carico del Comune inadempiente.”.*

Relazione illustrativa

L'emendamento interviene nel Capo II dedicato ai servizi funerari, cimiteriali e di cremazione della legge regionale 11/2015, introducendo disposizioni volte a precisare le competenze comunali e a disciplinare l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in caso di inadempienza.

Con riferimento all'articolo 184-bis, si integra il contenuto del comma 2 e del comma 3 per assicurare maggiore chiarezza e completezza nella regolazione delle funzioni comunali.

In particolare:

- al comma 2 è inserita la lettera c-bis, che prevede che il regolamento comunale disciplini anche l'individuazione delle aree e degli spazi pubblici idonei allo svolgimento dei riti funebri, con rinvio al comma 3, al fine di garantire una cornice regolatoria uniforme per l'organizzazione di tali spazi;
- il nuovo comma 3, nel rispetto dell'articolo 100 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, stabilisce che i sindaci concedano aree adeguate nei cimiteri comunali per la sepoltura di persone appartenenti a comunità straniere che ne facciano richiesta e che nei cimiteri siano previsti spazi pubblici idonei per riti funebri anche di culti diversi da quello cattolico, nonché aree speciali e separate per la sepoltura di persone professanti altri culti.

La disposizione garantisce il rispetto dei principi di egualanza e di libertà religiosa e assicura la piena dignità delle pratiche funerarie di ogni confessione.

È inoltre previsto che i Comuni assicurino un'adeguata informazione ai cittadini sui servizi funerari e cimiteriali, con particolare riguardo alle forme di sepoltura e ai relativi costi, in attuazione dei principi di trasparenza e libertà di scelta.

Con l'inserimento del nuovo articolo 184-bis.1 ("Poteri sostitutivi") si introduce una norma di chiusura che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni in caso di accertata inattività o inadempienza nello svolgimento delle funzioni previste dal Capo VII. L'intervento della Giunta avviene previa diffida ad adempiere entro un termine congruo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, e dall'articolo 128 dello Statuto regionale.

La disposizione assicura l'uniforme attuazione delle funzioni fondamentali in materia cimiteriale e la continuità del servizio pubblico essenziale connesso alla sepoltura dei defunti.

L'emendamento nel suo complesso persegue obiettivi di certezza, completezza e uniformità applicativa, assicurando il corretto esercizio delle competenze dei Comuni e delle funzioni di indirizzo e vigilanza della Regione, in conformità ai principi di egualanza, libertà religiosa e buon andamento dell'amministrazione.

Relazione tecnica

Secondo il Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria: "Capo X Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali*

Art. 54. 1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

....

Capo XX Reparti speciali entro i cimiteri

Art.100. 1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.”

L'emendamento, pur riproponendo i contenuti dell'articolo 100 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) con riferimento alla concessione da parte del Sindaco di aree adeguate nei cimiteri comunali per la sepoltura di persone appartenenti alle comunità straniere che ne facciano richiesta, nonché di aree speciali e separate per la sepoltura di persone professanti un culto diverso da quello cattolico, rispetto alla citata previsione statale prevede l'eliminazione della parola “possono”, di talchè tale formulazione potrebbe generare oneri aggiuntivi per la sua piena attuazione.

La previsione al comma 2 dell'Art. 184-bis 1 che dispone che le spese del Commissario ad acta siano a carico del Comune inadempiente appare in coordinamento con la normativa statale in materia, secondo cui le spese sono a carico dell'Amministrazione inadempiente, ma devono essere motivate e proporzionate, pena il rischio di responsabilità contabile per l'ente erogatore: Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).* ART. 57 (R) (*Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato*) “*Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.*” Pertanto tale disposizione risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Luca Simonetti (*Primo firmatario*)

 Luca Simonetti
21.01.2026 11:44:23
GMT+01:00

Cristian Betti

 CRISTIAN BETTI
21.01.2026 12:53:23
GMT+01:00

Fabrizio Ricci

 FABRIZIO RICCI
21.01.2026 13:21:04
GMT+01:00

Letizia Michelini

 LETIZIA MICHELINI
21.01.2026 12:24:40
GMT+01:00

Bianca Maria Tagliaferri

 Bianca Maria
Tagliaferri
21.01.2026
14:37:11